



CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI

Ordinanza N° 23/1997

- VISTO il Dispaccio n°83/051908/II in data 24 ottobre 1996 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- CONSIDERATA la necessità di individuare le zone di mare da riservare all'ancoraggio delle unità mercantili nelle rade Nord e Sud di Gallipoli, al fine di stabilire un idoneo piano dei punti di fonda;
- CONSIDERATA la necessità, ai fini della sicurezza portuale, di pianificare la movimentazione delle unità mercantili e di poter disporre costantemente di una precisa situazione relativa alle posizioni di ancoraggio delle unità in attesa di operazioni commerciali;
- VISTA la circolare Titolo: Polizia e Sicurezza dei Porti - Vigilanza costiera - Serie II, n°23 del 23.6.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA la propria ordinanza n° 07/95, in data 24.01.1995 recante disposizioni in materia di traffico e sosta delle navi nelle acque del Compartimento Marittimo di Gallipoli;
- VISTI ED APPLICATI gli articoli 17, 62, 81, 179, 180 e 181 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- SENTITO in merito il Pratico locale del porto di Gallipoli;

RENDE NOTO

nelle rade Nord e Sud di Gallipoli e, precisamente nei punti geografici sottoindicati di cui all'allegato stralcio della Carta Nautica n° 28 dell'Istituto Idrografico della Marina, viene individuata un'area dei punti di fonda per il traffico delle unità mercantili

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE	RILEVAMENTO E DISTANZA DEL FARO DELL'ISOLA DI S. ANDREA	
			RILEVAMENTO	DISTANZA (Miglia.)
RADA NORD				
N 1	40°04.6'N	017°58.5'E	218°	2.2
N 2	40°04.6'N	017°59.4'E	231°	2.7
N 3	40°04.9'N	017°59.1'E	221°	2.8
N 4	40°05.3'N	017°59.6'E	223°	3.3
N 5	40°05.5'N	017°59.0' E	213°	3.2
N 6	40°05.8'N	017°59.7'E	217°	3.8
RADA SUD				
S1	40°02.2N	017°58.4'E	292°	1.5
S2	40°02.2N	017°59.4'E	286°	2.2
S3	40°01.7N	017°58.8'E	305°	2.0
S4	40°01.7N	017°59.5'E	296°	2.4
S5	40°01.2N	017°59.2'E	309°	2.5
S6	40°01.3N	017°59.9'E	301°	2.9

ORDINA

ART. 1 Tutte le navi in arrivo in questo porto, in attesa di operazioni commerciali o quant'altro, sono obbligate a dare fondo in corrispondenza di uno dei punti indicati nel "RENDE NOTO" individuati nell'allegato stralcio della Carta Nautica n°28 dell'Istituto Idrografico della Marina.

ART. 2 E' fatto divieto alle navi che trasportano "idrocarburi", "sostanze nocive" o "prodotti chimici pericolosi allo stato liquido o gassoso", come definite dalla SOLAS 74 e dalla MARPOL 73/78, o vuote di carico e sprovviste del certificato di "gas-free", di sostare nelle acque del Circondario Marittimo di Gallipoli per motivi diversi da:

- rilascio per cattivo tempo;
- forza maggiore;
- avaria;
- altri motivi di carattere straordinario, da valutarsi di volta in volta, da parte dell'Autorità Marittima.

In caso di sosta per i detti motivi le navi di cui al presente articolo devono mantenersi, per quanto possibile, a non meno di tre miglia dalla costa.

ART. 3 Tutte le navi mercantili alla fonda nelle acque del Circondario Marittimo di Gallipoli devono subito comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli via radio ovvero a mezzo telegramma i seguenti dati:

- nome della nave e nominativo internazionale;

- bandiera, numero e porto di iscrizione;
- porto di provenienza e porto di destinazione;
- tipo e quantità del carico a bordo (se vuota, dovrà essere comunicato l'ultimo carico trasportato);
- ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- posizione del punto di fonda che dovrà essere aggiornata ad ogni variazione;
- numero delle persone a bordo;
- motivo dell'ancoraggio;
- eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare, in maniera diretta o indiretta, la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o l'ambiente marino.

ART. 4 Durante la sosta alla fonda tutte le navi dovranno:

- mantenere un efficiente servizio di guardia, da rafforzare in caso di avverse condimeteo;
- mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi;
- mostrare i fanali e i segnali previsti dalla COLREG 72;
- emettere, in caso di limitata visibilità, i segnali acustici previsti dalla COLREG 72;
- mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF;
- assicurare la presenza a bordo del Comandante e di tutti i membri dell'equipaggio necessari per effettuare, in sicurezza, qualsiasi manovra della nave.

E' facoltà dell'Autorità Marittima disporre, qualora ritenuto necessario ed opportuno, il movimento delle navi alla fonda.

ART. 5 E' fatto obbligo ai Comandanti delle navi in sosta alla fonda di informare, senza alcun indugio, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli di qualsiasi evento che possa compromettere la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

ART. 6 Tutte le navi mercantili alla fonda nelle acque del Circondario, al momento di salpare, devono comunicare appena possibile alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli, via radio o, qualora ciò non sia possibile, a mezzo telegramma i seguenti dati:

- nome della nave e nominativo internazionale;
- porto di destinazione e GDO previsto di arrivo;
- velocità della nave e rotta assunta.

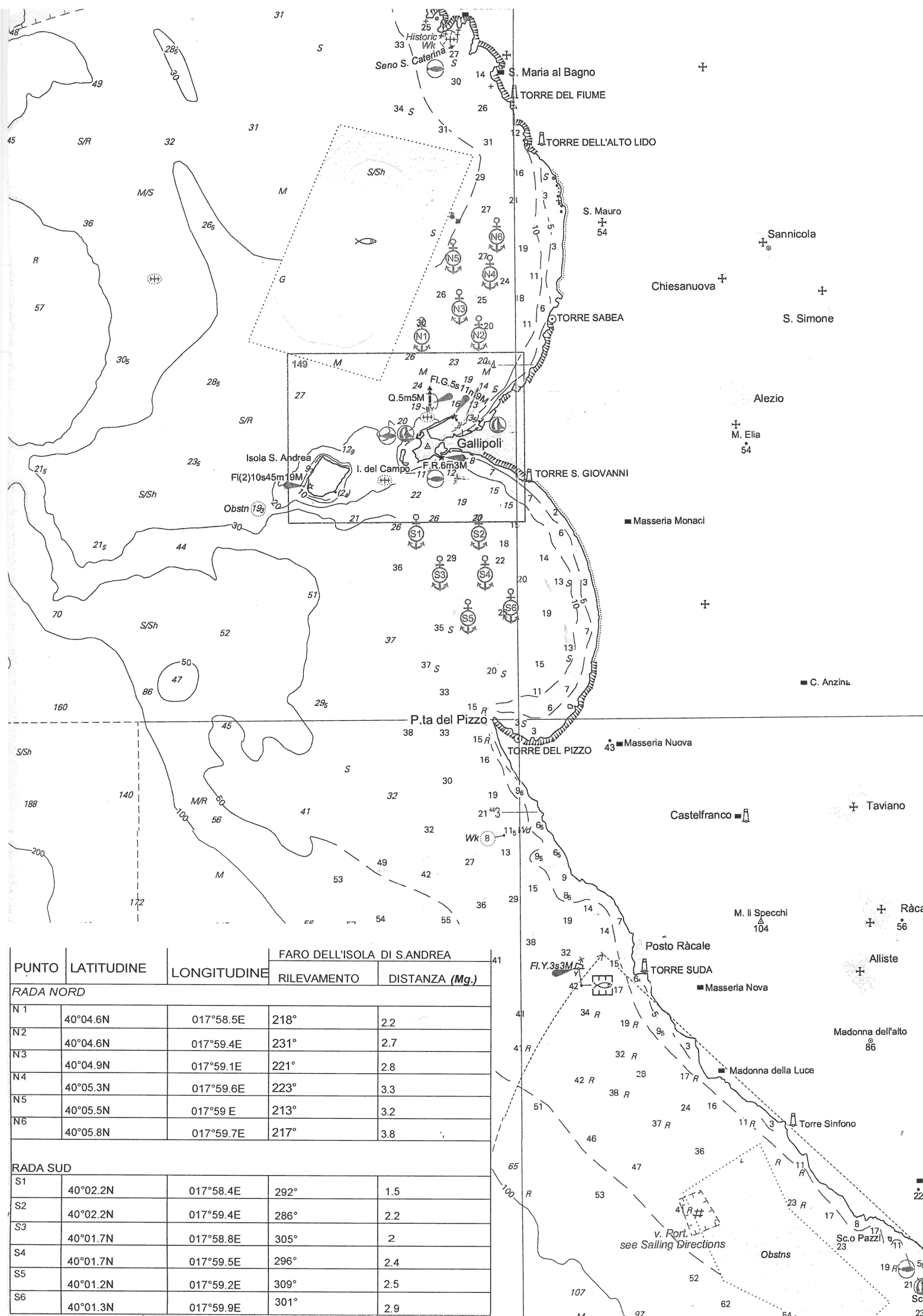
ART. 7 Le navi mercantili sia all'inizio della fase di atterraggio/ingresso nel porto, sia all'inizio della manovra di disormeggio per la partenza dovranno stabilire contatto radio (Ch 16 VHF) con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto, mantenendo detto contatto radio sul canale di lavoro (Ch 11 VHF) fino al completamento delle operazioni di ormeggio in banchina e fino

all'uscita dal porto ed alla relativa assunzione dell'assetto di navigazione.

- ART. 8 I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere civilmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1174, 1195 e 1231 del Codice della Navigazione.
- ART. 9 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
- ART.10 La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 28.02.1997 e comporta l'abrogazione di ogni disposizione diversa e contraria in materia.

Gallipoli, li 07.02.1997

F.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Emilio TURSI



PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE	FARO DELL'ISOLA DI S.ANDREA	
			RILEVAMENTO	DISTANZA (Mg.)
RADA NORD				
N 1	40°04.6N	017°58.5E	218°	2.2
N2	40°04.6N	017°59.4E	231°	2.7
N3	40°04.9N	017°59.1E	221°	2.8
N4	40°05.3N	017°59.6E	223°	3.3
N5	40°05.5N	017°59 E	213°	3.2
N6	40°05.8N	017°59.7E	217°	3.8
RADA SUD				
S1	40°02.2N	017°58.4E	292°	1.5
S2	40°02.2N	017°59.4E	286°	2.2
S3	40°01.7N	017°58.8E	305°	2
S4	40°01.7N	017°59.5E	296°	2.4
S5	40°01.2N	017°59.2E	309°	2.5
S6	40°01.3N	017°59.9E	301°	2.9